

**“Altrove, non qui”: il diritto al rispetto della vita familiare
tra stereotipi di genere e politiche anti-migranti / “Elsewhere,
not here”: the right to respect for family life between gender
stereotypes and anti-migrant policies**

Elena Ghidoni

Università degli Studi di Deusto, Spagna

Abstract

This paper addresses the role of stereotypes in the ECtHR case law on migrant families, specifically on family reunification and expulsion cases (art. 8 ECHR). It explores how stereotypes might mirror the interaction of gender and migration hierarchy and work as guiding narratives in the judicial practices. In a context of high inconsistency, these complex stereotypes might make sense of the rules and interpretive practice that exclude migrant families from the full enjoyment of family life. Tacking stock of the intersec-

tional approach, it highlights how the mutual interactions reinforce both gender hierarchies and racist assumptions related to migration.

Keywords: migrant families, gender stereotypes, anti-migrant policies, ECtHR, intersectionality.

1. Introduzione

Il tema degli stereotipi di genere è ormai ampiamente diffuso nel dibattito pubblico in diversi ambiti, dal lavoro all'istruzione, ai media, fino alla violenza maschile contro le donne, complici diverse pronunce balzate agli onori della cronaca per il disinvolto uso da parte dei decisori di modelli stereotipati di comportamento delle vittime. A partire dalla Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (1979), si è sviluppato un discorso più ampio su stereotipi, discriminazione e diritti fondamentali anche con riguardo al ruolo del diritto nella riproduzione della discriminazione.

Benché gli stereotipi pervadano molti campi del diritto e si manifestino (più o meno esplicitamente) tanto nelle norme come nelle pronunce giudiziali, i contributi di taglio giuridico che approfondiscono il meccanismo dello stereotipo e ne chiariscono il funzionamento nel diritto sono ancora poco diffusi.

L'elaborazione teorico-giuridica più avanzata si è prodotta nel campo dei diritti umani e del diritto antidiscriminatorio, con proposte di classificazione, identificazione e valutazione degli stereotipi nell'argomentazione giudiziale (Brems e Timmer 2016; Cook e Cusack 2010; Timmer 2015). In questo ambito, si è affermata la definizione degli stereotipi come cause e conseguenze della discriminazione strutturale (Añón Roig 2020; Clérico 2018; Timmer 2011), a cui ha dato seguito nel contesto Europeo la pronuncia del Tribunale di Strasburgo che rigetta gli stereotipi come giustificazioni alle disparità di trattamento in base al genere, la razza e gli altri motivi di discriminazione vietati¹.

¹ Corte EDU (GC) *Konstantin Markin c. Russia* (GC), No. 30078/06, 22 marzo 2012; Corte EDU *Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portogallo*, No. 17484/15, 25 luglio 2017.

Proprio in quanto espressioni e catalizzatori della discriminazione/oppresione, gli stereotipi si prestano a una lettura complessa e intersezionale che indaghi le connessioni tra i diversi assi o regimi di oppresione (Barrère e Morondo Taramundi 2011; Bello 2020; Crenshaw 1991; Morondo Taramundi 2016).

Uno dei campi di maggior interesse per questa indagine è senz'altro quello della migrazione, in particolare delle famiglie migranti, terreno per eccellenza di disuguaglianze in base alla distinzione tra cittadino/straniero, in cui si intersecano anche le divisioni di genere, classe e il modello di relazione eteronormativa². Gli stereotipi di genere hanno una speciale rilevanza nell'ambito della famiglia, quale pietra miliare e unità fondamentale della società e dunque campo prediletto di contese che vanno oltre il diritto di famiglia *stricto sensu*, ma investono la definizione stessa dei confini statali, il modello di cittadinanza e la stratificazione nell'accesso ai diritti.

Le rappresentazioni delle famiglie migranti che emergono dalle politiche anti-migranti europee e dalla giurisprudenza CEDU sull'art. 8 rimandano a stereotipi relativi tanto ai modelli familiari e alla divisione dei ruoli tra cura e lavoro, così come al modello della migrazione *ideale* o desiderabile.

Tanto le direttive europee³ come le norme nazionali sull'immigrazione presuppongono e favoriscono un modello tradizionale di famiglia (monoreddito e patriarcale), attraverso disposizioni che fomentano la dipendenza economica e giuridica dei membri più vulnerabili al capo famiglia (La Spina 2019; Staiano 2017), tracciando inoltre divisioni socio-economiche, attraverso criteri di reddito e di integrazione (Kofman 2018). Finora, la Corte non si è spinta ad analizzare la compatibilità tra la Convenzione Europea dei Diritti Umani e le politiche migratorie, oltre che le norme sulla nazionalità stabilite dagli Stati contraenti, in particolare rispetto al principio di uguaglianza e non discriminazione. Piuttosto, ne ha abbracciato i presupposti, confermando le divisioni sociali stabilite da queste politiche in base a genere, origine etnica e classe, tra gli altri. Nel *landmark case*

² Per un'analisi su genere e migrazione si vedano, *ex multis*, Ackers (2004), Lutz (2010), Morris (2002), Mullally (2014), Spijkerboer e Van Walsum (2006) e Staiano (2017).

³ Direttiva del Consiglio 2003/86/EC del 22 settembre 2003 sul diritto al ricongiungimento familiare, [2003] OJ L 251/12.

*Abdulaziz, Cabales e Balkandali*⁴, per esempio, le norme inglesi stabilivano una discriminazione basata sul sesso nelle domande per ricongiungimento familiare, richiamando lo stereotipo *breadwinner/childcarer*, per cui la migrazione maschile è più ‘problematica’ per il mercato interno, rispetto alla migrazione femminile che, generalmente, rimane fuori dal mercato del lavoro ed economicamente dipendente dal partner.

L’ampia diffusione della teoria intersezionale anche nel dibattito giuridico può incoraggiare l’apertura ad analisi più articolate sul funzionamento dello stereotipo nei casi complessi, come quello delle famiglie migranti.

Nel tentativo di approfondire l’analisi giuridica degli stereotipi nelle loro dinamiche complesse/intersezionali, questo articolo indaga la situazione delle famiglie migranti, nella prospettiva delle madri migranti e delle *insiders* (coloro che posseggono la cittadinanza di uno Stato contraente dalla nascita) e ricostruisce i presupposti e le interpretazioni stereotipate di alcuni criteri di bilanciamento adottati dalla Corte Europea dei Diritti Umani nei casi di ricongiungimento familiare e regolarizzazione (art. 8). Oltre ad articolare le dinamiche complesse dello stereotipo, l’analisi condotta mira a sottrarre lo stereotipo da quella dimensione *esterna* ed *estranea* al diritto, e mostrare come gli stereotipi interagiscono con l’argomentazione giuridica, in particolare come giustificano gli argomenti e i criteri utilizzati per determinare la protezione dei diritti umani delle famiglie migranti.

Nel par. 2, si introduce brevemente il campo d’analisi che riguarda l’applicazione dell’art. 8 CEDU nel caso delle famiglie migranti, articolandone i profili problematici. Si approfondiscono poi alcuni criteri di bilanciamento che nascondono elementi stereotipati, con esempi dalla giurisprudenza della Corte EDU.

A continuazione, si articolano alcune riflessioni sugli stereotipi emersi nell’analisi. Si propone un approccio che mette a fuoco la loro funzione giustificativa, come orizzonti di senso per legittimare norme, criteri e interpretazioni discriminatorie nei confronti delle famiglie migranti, riaffermando le gerarchie di genere e cittadino/straniero. Recuperando questi stereotipi, il contributo mira a fornire un esempio del funzionamento pro-

⁴ Corte EDU *Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito*, No. 9214/80; 9473/81; 9474/81, 28 maggio 1985.

cessuale degli stereotipi in un contesto specifico, anche in vista di una loro più compiuta concettualizzazione giuridica.

Nel par. 4, si tracciano alcune riflessioni conclusive e si esplicita la dimensione intersezionale dell'analisi. In primo luogo l'interazione tra stereotipi di genere e migrazione è declinata tanto nei risvolti *interni* come *esterni*. In secondo luogo, il concetto stesso di stereotipo è rivisto dall'approccio intersezionale in tutta la sua complessità, riscattandolo da una visione unidimensionale. La giurisprudenza CEDU in questo senso offre un ampio ventaglio di esempi che permettono di apprezzare le dinamiche complesse della stereotipazione tra genere e migrazione.

2. Le famiglie migranti come eccezione: il ruolo degli stereotipi nella tutela differenziale in base all'art. 8 CEDU

Come da tempo denuncia la dottrina interessata in diritti umani, l'interazione tra vita familiare e controllo delle frontiere ha prodotto un deterioramento nella protezione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani – che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare – laddove questo venga invocato dalle famiglie migranti. Si è parlato di un vero e proprio “rovesciamento” nella protezione dei diritti umani delle famiglie migranti (Dembour 2015), prodotto dall'atteggiamento di deferenza della Corte nei confronti delle politiche migratorie restrittive o dalla cosiddetta *statist presumption*, che presuppone l'assoluta legittimità degli interessi statali, a scapito della protezione dei diritti delle famiglie migranti⁵. Non esiste, infatti, un diritto del migrante a scegliere il luogo ove stabilire la propria vita familiare, poiché lo Stato è sovrano nel determinare condizioni di accesso e soggiorno sul proprio territorio⁶. Sebbene l'esercizio di tale competenza sia vincolato al rispetto dei diritti sanciti dalla Convenzione, tra cui il principio di uguaglianza e non discriminazione, le norme statali sull'immigrazione e la cittadinanza non sono sottoposte a un vaglio effettivo nei loro presupposti discriminatori. Non si tollera, infatti, che l'art. 8 possa fungere da leva e

⁵ Benché l'art. 8(2) elenchi gli scopi legittimi in base ai quali si può giustificare l'interferenza nella vita privata e familiare, spesso non c'è un controllo sull'effettiva legittimità dei fini perseguiti dallo Stato, specie nel caso del controllo dei flussi migratori, si vedano Klaassen (2019) e Stoyanova (2018).

⁶ Corte EDU *Abdulaziz, Cabales e Balkandali*, cit.

forzare la mano agli Stati contraenti nel controllo delle frontiere, facendo breccia nelle stesse.

Di fatto, la Corte ha a più riprese affermato che laddove il rispetto della vita familiare si intersechi con l'immigrazione, l'obbligo positivo dello Stato di ammettere o meno nel suo territorio i familiari di una persona straniera regolarmente residente o avente la cittadinanza di uno degli Stati contraenti dipenderà da "circostanze particolari" delle persone coinvolte e dagli interessi generali⁷. La protezione della vita familiare diventa dunque ipotesi eccezionale, subordinata a fattori individuali interpretati in maniera sempre più restrittiva e opaca, con l'effetto di contingentare l'effettivo godimento di tale diritto da parte delle famiglie migranti.

In un'ottica più ampia, questo rovesciamento di presupposto si pone in contrapposizione alle tendenze piuttosto progressiste della Corte in tema di famiglia nella giurisprudenza *interna*. In questo campo, i confini della definizione di 'famiglia' meritevole di tutela si sono infatti progressivamente estesi⁸, oltre agli obblighi positivi in capo allo Stato di tutelare i legami familiari⁹. Viceversa, nel contesto migratorio, il discorso giuridico ha recuperato delle visioni normative stereotipate che giustificano la restrizione (in forma di ostacolo o rottura dell'unità familiare) dei diritti delle famiglie migranti stabiliti dall'art. 8.

L'ambito dell'interazione tra famiglia e immigrazione è tutt'altro che omogeneo, per restringere il campo, mi concentrerò sulla giurisprudenza in tema di ricongiungimento familiare (ammissione) ed espulsione per violazione delle norme sull'immigrazione (ca-

⁷ Corte EDU *Gül v. Svizzera*, No. 23218/94, 19 febbraio 1996; Corte EDU *Rodrigues da Silva e Hoogkamer c. Paesi Bassi*, No 50435/99, 31 gennaio 2006.

⁸ Per esempio, le relazioni di fatto (anche senza coabitazione), la dimensione affettiva, i rapporti fuori dal nucleo ristretto e le famiglie non-eteronormative.

⁹ Corte EDU (GC) *Strand Lobben e altri c. Norvegia*, No. 37283/13, 10 settembre 2019.

si di cosiddetti obblighi positivi)¹⁰, tralasciando dunque l'espulsione per commissione di reati¹¹.

In questi casi, la Corte valuta se è stato effettuato un bilanciamento equo tra la vita familiare della o del ricorrente e l'interesse dello Stato, tenuto conto del margine di apprezzamento di quest'ultimo. La premessa del giudizio, tuttavia, è che la famiglia migrante può proseguire o ricostituire la vita familiare nel Paese d'origine o altrove e solo la presenza di ostacoli insormontabili a tale trasferimento darà luogo all'ammissione o regolarizzazione del familiare straniero nel territorio del Paese contraente¹².

Il presupposto della *dislocation* della famiglia migrante trova giustificazione nelle divisioni tracciate sul genere e la provenienza etnica. Tali divisioni sono rappresentate in una serie di stereotipi che riguardano tanto i compiti di cura e l'importanza della famiglia nelle culture *altre*, così come l'impossibilità di integrarsi pienamente della persona migrante in quanto portatrice di valori estranei.

In base a questo principio "altrove, ma non in Europa", il rischio di smembramento che soffrono molte famiglie transnazionali viene ricondotto a una scelta individuale. Inoltre, se i vincoli familiari sono così importanti per le famiglie migranti, queste potranno ben rinunciare a ciò che hanno costruito nel Paese contraente per salvaguardare l'unità familiare (La Spina 2020, 145). Questi argomenti nascondono dei sotto-testi tanto di genere come etnici in forma di stereotipi che proverò a recuperare nell'analisi successiva.

Il principio "altrove, ma non qui", dunque, discrimina fortemente le famiglie migranti, stabilendo un'aspettativa di trasferimento che pregiudica soprattutto le famiglie che

¹⁰ Nei casi di ammissione e regolarizzazione la Corte non ritiene vi sia interferenza dello Stato con il rispetto dell'art. 8, ma si tratta piuttosto di stabilire se esiste un obbligo positivo al rilascio del permesso di soggiorno al familiare di una persona straniera regolarmente residente sul territorio o in possesso della cittadinanza. I casi di regolarizzazione sono *ibridi*, poiché il familiare migrante si trova già nel territorio dello Stato senza averne titolo e lo Stato ne contesta l'irregolarità emettendo un provvedimento di espulsione.

¹¹ Nel caso di migranti muniti di regolare permesso di soggiorno che viene loro revocato per motivi di ordine pubblico (per es. per la commissione di reati), la Corte deve stabilire se tale decisione, che interferisce con il rispetto della vita privata e familiare, sia proporzionata, oppure sorga un obbligo negativo dello Stato di astenersi dal porre in essere il provvedimento di espulsione. In questo caso, si applica il test dell'art. 8(2) e i criteri elaborati in Corte EDU *Boultif c. Svizzera*, No. 54273/00, 2 agosto 2001 e Corte EDU (GC) *Üner c. Paesi Bassi*, No. 46410/99, 18 ottobre 2006.

¹² Corte EDU *Gül c. Svizzera*, No. 23218/94, 19 febbraio 1996, Corte EDU *Ahmut c. Paesi Bassi*, no. 21702/93, 28 novembre 1996.

non si conformano al modello nucleare¹³ e alla divisione dei ruoli, nonché a parametri di integrazione¹⁴.

La Corte di Strasburgo ha elaborato una serie di fattori per stabilire se esista un obbligo positivo in capo allo Stato: gli effetti dell'espulsione sulla vita familiare, l'entità dei vincoli (personali, sociali, economici) con il Paese ospitante (criterio d'integrazione), gli "ostacoli insormontabili" al trasferimento nel Paese d'origine, la violazione di norme sull'immigrazione o ragioni di ordine pubblico. Oltre a ciò, la consapevolezza da parte dei familiari che un membro del nucleo si trova una situazione di soggiorno irregolare o precario al momento della formazione del vincolo familiare rende del tutto eccezionale la violazione dell'art. 8¹⁵. Di fatto, il fattore della consapevolezza dello status precario e la violazione delle leggi sull'immigrazione (benché irrisoria), spesso assumono un ruolo preponderante, oscurando gli altri fattori come la cittadinanza dei familiari e i loro vincoli con il Paese contraente, le difficoltà che questi incontrerebbero in caso di emigrazione forzata, e la legittimità della scelta impossibile tra la propria vita privata nel Paese contraente e la prosecuzione della vita familiare nel Paese d'origine.

A fronte di un'elevata instabilità nei giudizi della Corte¹⁶, ci si può chiedere se il bilanciamento dei fattori di volta in volta effettuato possa rispondere a logiche non esplicite, come la corrispondenza a immagini o narrative stereotipate sul concetto di famiglia tutelabile e di immigrazione tollerata dallo Stato. La pretesa non è quella di costruire un'interpretazione esaustiva e compiuta della giurisprudenza alla luce degli stereotipi, quanto di mostrare la loro influenza nel bilanciamento tra fattori.

¹³ Sugli ostacoli al ricongiungimento con familiari esclusi dal nucleo ristretto (genitori anziani, figli adulti etc.), si vedano Askola (2016) e Peroni (2014).

¹⁴ Betty de Hart segnalava uno studio da cui emergeva che nella maggioranza dei casi discussi dalla Corte all'inizio degli anni Novanta, l'ingresso o il soggiorno erano negati al partner di una donna residente/cittadina e su quest'ultima gravava la scelta di seguire il partner nel Paese d'origine (de Hart 2009, 236).

¹⁵ Corte EDU *Kazim Useinov c. Paesi Bassi*, No 61292/00, 11 aprile 2006 (inammissibile); Corte EDU *Rodrigues da Silva*, cit. Non è dunque incluso espressamente il *best interest* del minore, anche se pronunce successive l'hanno integrato (spesso con interpretazioni non lineari), quale criterio imposto da obblighi internazionali (Art. 3 Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia).

¹⁶ Klaassen ha individuato tre diversi test applicati nel caso di obblighi positivi (Klaassen 2019).

Nell'analisi che segue, illustrerò come gli stereotipi possono influire su alcuni degli elementi che intervengono nel bilanciamento tra interesse individuale e interesse dello Stato, nella prospettiva delle donne coinvolte, in quanto madri migranti o madri *insiders*. La proposta si focalizza sulla valutazione dei seguenti elementi: l'esistenza e genuinità del vincolo familiare, la "scelta" tra casa – intesa come gli interessi personali stabiliti nel Paese contraente – e famiglia – ovvero l'emigrazione imposta verso il Paese d'origine – (e le stratificazioni che tale scelta suppone) e il ruolo di cura.

2.1. Le "buone madri" non si separano mai dai figli

In una serie di domande di ricongiungimento proposte da madri *single* che si erano stabilite nei Paesi Bassi chiedendo l'ammissione dei figli rimasti nel paese d'origine, Staiano (2013) mostrava come la Corte EDU valutasse in maniera differenziata una serie di elementi fattuali alla luce degli stereotipi sul ruolo materno e le relative aspettative.

La decisione di migrare, l'età del minore, il tempo trascorso tra il viaggio e la domanda, e la presenza di vincoli affettivi nel Paese ospitante, sono elementi che vengono interpretati in maniera diversa (enfaticizzati o ignorati) a seconda che la domanda sia proposta da madre *single*, padre *single* o una coppia che chiede il ricongiungimento con una/un minore.

In particolare, nel caso delle madri *single*, la decisione di migrare e separarsi dal figlio, specie se in tenera età, insieme al tempo trascorso prima del deposito della domanda di ricongiungimento, vengono letti come indizi di una decisione deliberata di abbandono e rottura definitiva del rapporto familiare. Mentre le decisioni dei padri non vengono generalmente discusse, per le madri *single*, la decisione di migrare è riprovevole di per sé e mette in discussione la pretesa di un ricongiungimento. Migrare equivale a contravvenire al dovere materno di dedizione assoluta, vicinanza e sacrificio nei confronti dei figli. Quanto al tempo trascorso prima di depositare la domanda di riunione, le ricorrenti spesso adducono impedimenti oggettivi, come l'attesa di regolarizzazione, la difficoltà di soddisfare i requisiti di alloggio e reddito posti dalle norme sul ricongiungimento, tuttavia, la Corte tende a ignorare questi elementi. Si focalizza piuttosto sull'influenza negativa che può aver giocato il rapporto con un nuovo partner, che in al-

cuni casi si oppone al ricongiungimento della compagna col figlio. L'esplicito riferimento al nuovo legame affettivo e al fatto che la donna ponga in primo piano la sua vita affettiva, disattendendo i propri doveri materni è significativo e non compare nei casi dei padri né delle coppie¹⁷. La formazione di nuovi vincoli affettivi della madre nel Paese ricevente è interpretato quale scelta di vita 'per se stessa' e dunque egoistica e contraria alle aspettative stereotipate della "buona madre"¹⁸.

In *I.M. c. Paesi Bassi*¹⁹, per esempio, si legge che "quando la ricorrente lasciò le Isole di Capo Verde nel novembre del 1986 per *stabilirsi, sposarsi e iniziare una nuova vita* nei Paesi Bassi, decise volontariamente di lasciare S. che all'epoca aveva 20 mesi ed era completamente dipendente" (corsivo aggiunto). La decisione prosegue rilevando che la ricorrente aveva soddisfatto il desiderio del nuovo marito, il quale rifiutava di accogliere S. nel nucleo familiare, motivo per cui la ricorrente aveva lasciato trascorrere sei anni e mezzo prima di presentare la domanda di ricongiungimento.

In una pronuncia precedente a *I.M.* e piuttosto acclamata, la Corte si era trovata a decidere un caso dai profili fattuali simili ma con esiti opposti. In *Sen*²⁰, infatti, i ricorrenti erano una coppia che chiedeva il ricongiungimento con la figlia minore, della stessa età di S. Anche in questo caso, il padre si era inizialmente opposto al ricongiungimento della minore. Tuttavia, i giudici concludevano per l'esistenza di circostanze particolari che impedivano il rientro del nucleo familiare in Turchia, loro Paese d'origine. Da un lato, assume rilievo il fatto che la coppia aveva avuto altri due figli nati nei Paesi Bassi (dunque cittadini olandesi). Dall'altro, la Corte valuta l'età della minore in attesa di ammissione in un momento diverso. Mentre in *Sen* la Corte guarda all'età al momento del deposito della domanda, quale argomento a favore della necessità di riunirsi con i genitori,

¹⁷ Corte EDU *Ramos Andrade c. Paesi Bassi*, no. 53675/00, 6 luglio 2004 (inammissibile).

¹⁸ Corte EDU *P.R. c. Paesi Bassi*, No. 39391/98, 7 novembre 2000 (inammissibile); *ECtHR Knel and Veira v. the Netherlands*, App. No. 39003/07, 5 settembre 2000 (inammissibile); Corte EDU *Ramos Andrade*, cit.

¹⁹ Corte EDU *I.M. c. Paesi Bassi*, no. 41226/98, 25 marzo 2003 (inammissibile). Questo caso si presta bene alla comparazione in quanto caso di ammissione 'puro', in cui non c'è violazione delle norme sull'immigrazione. A questo proposito, la Corte ha chiarito che imporre la propria presenza come *fait accompli* non dà titolo ad aspettative di regolarizzazione anzi, viene interpretato in senso negativo.

²⁰ Corte EDU *Sen c. Paesi Bassi*, No. 31465/96, 21 dicembre 2001.

in *I.M.* considera l'età della minore al momento della decisione, per escludere la necessità delle cure materne²¹.

Comparando *I.M.* con *Sen*, si avverte il biasimo riservato alla madre *single* per aver scelto di migrare e separarsi dal proprio figlio bisognoso di cure, biasimo che i coniugi *Sen*, invece, non suscitano (Van Walsum 2009, 308). Lo stereotipo della “buona madre” infatti giustifica un atteggiamento di riprovazione morale maggiore verso *I.M.* non solo in quanto madre che tradisce le aspettative di abnegazione e dedizione verso la prole, ma anche perché madre nubile, dunque fuori dal modello di famiglia nucleare. Viceversa, il successo dei coniugi *Sen*, fatte salve altre circostanze particolari, può trovare senso anche nel loro conformarsi al modello tradizionale di famiglia nucleare.

L'attenzione esclusiva e selettiva su questi elementi nel caso delle madri *single* assume un senso preciso nella cornice dello stereotipo della “buona madre”, per cui tali elementi appaiono quali sintomi di un legame affettivo caduco, di abbandono, e di un atteggiamento opportunistico da parte della madre²².

Nell'unico caso di violazione riguardante una madre *single*, *Tuquabo-Tekle c. Paesi Bassi*²³, vi sono degli elementi eccezionali che spostano la bilancia a favore della ricorrente. In primo luogo, la decisione di migrare è ricondotta a una necessità: la ricorrente aveva perso il marito e fuggiva da una guerra civile; in secondo luogo, la stessa instaura una nuova relazione affettiva solo dopo aver fatto domanda di ricongiungimento, agli occhi della Corte antepone dunque i suoi obblighi di madre alla propria vita intima. *Tuquabo Tekle* dunque si conformerebbe alle aspettative stereotipate di abnegazione, e in generale al ruolo di madre, dunque la pronuncia pur concludendosi in una violazione, in realtà si fonda e rafforza una lettura stereotipata dei fatti (Staiano 2013, 177).

Comparando i casi delle madri e dei padri *single*, appare dunque che gli stessi elementi fattuali assumono rilevanza diversa, in base alle aspettative disegnate dagli stereo-

²¹ V. Anche Corte EDU *Chandra e altri c. Paesi Bassi*, No. 53102/99, 13 maggio 2003 (inammissibile); Corte EDU *Ramos Andrade c. Paesi Bassi*, No. 53675/00, 6 luglio 2004 (inammissibile) e Corte EDU *Benamar e altri c. Paesi Bassi*, No. 43786/04, 5 aprile 2005 (inammissibile).

²² Più di recente, si veda il caso Corte EDU *I.A.A. e altri c. Regno Unito*, no. 25960/13, 6 marzo 2016 (inammissibile) in cui, pur riprendendo gli aspetti più progressivi di *Sen* e il ruolo del *best interest* del minore, la Corte conclude che la madre ha preso una decisione consapevole di abbandonare i propri figli in Somalia per raggiungere il nuovo marito in Inghilterra, sapendo che costui non avrebbe acconsentito al ricongiungimento (par. 43).

²³ Corte EDU *Tuquabo-Tekle e altri c. Paesi Bassi*, no. 60665/00, 1 dicembre 2005.

tipi. Questi ultimi dunque fungono da modelli di selezione ed interpretazione a seconda dei contesti e ruoli di genere²⁴.

2.2. La “scelta” obbligata tra casa e famiglia e la stratificazione della cittadinanza

Benché il ricongiungimento riguardi il diritto della persona residente o avente la cittadinanza di un Paese contraente di riunirsi con la propria famiglia in Europa, spesso il giudizio di bilanciamento tra gli interessi in gioco non tiene in debito conto la posizione di colei/lui che ha stabilito la propria vita privata e i propri interessi nel Paese contraente e che si vedrebbe costretta a rinunciarvi ed emigrare per salvaguardare l’unità familiare altrove. Il bilanciamento si concentra sulla situazione del migrante irregolare (che violazioni ha commesso, i suoi vincoli col Paese d’origine, la consapevolezza dello *status* precario) omettendo la dimensione collettiva della famiglia e gli interessi dei membri cosiddetti interni (aventi la residenza o cittadinanza nello Stato contraente)²⁵.

La legittimità della scelta tra casa (nel paese contraente) e famiglia (trasferimento nel paese d’origine) assume significato alla luce delle divisioni di genere e del concetto di cittadinanza stratificata.

Nel caso delle madri migranti *single*, la Corte non ha mai sollevato il problema della legittimità di questa scelta imposta²⁶. Gli stereotipi di genere infatti suggeriscono che il dovere primario di una madre sia mettere al primo posto sempre la famiglia e il benessere dei figli, sacrificando i propri interessi individuali²⁷. Nell’ottica dello stereotipo, non si pone dunque una possibilità di scelta tra casa e famiglia, una brava madre si trasferirà nel Paese d’origine per preservare la propria vita familiare. In questo senso, la scelta non appare irragionevole, perché l’esito è predeterminato o imposto dalle norme sociali.

²⁴ Salvo le eccezioni in *Sen e Tuquabo Teckle*, tutte le domande di ricongiungimento vengono rigettate, ma è significativo che certi argomenti emergano nel caso delle madri e non dei padri (Staiano 2013).

²⁵ A partire dal caso *Boultif*, si è assistito alla progressiva marginalizzazione degli interessi del familiare ‘interno’, come affermarono i giudici Costa, Zupanic and Turmen nell’opinione separata al caso *Üner c. Paesi Bassi* (cit.).

²⁶ Ad esclusione del caso *P.R. c. Paesi Bassi* (cit.), in cui la Corte rileva questa scelta difficile tra famiglia e casa, salvo poi osservare che la ricorrente ha preferito stabilirsi col marito olandese, piuttosto che rimanere a Capo Verde con i suoi figli.

²⁷ Non esistono interessi individuali, o meglio, questi coincidono con il proprio ruolo generico.

Quest'aspettativa è trasversale e riguarda tanto le madri *single*, come le coppie in cui la donna di origine straniera ha ottenuto la cittadinanza o residenza nel Paese contraente, sia le donne 'eticamente' europee coinvolte in famiglie miste.

Nel caso di queste ultime, l'opzione del trasferimento o la scelta impossibile appare tanto più ragionevole, poiché alla base si stigmatizza la scelta di aver stabilito un legame affettivo con uno straniero, per giunta irregolare. Ciò si evince dal peso che assume il fattore della consapevolezza da parte dei familiari della precarietà della propria situazione. A questo punto, il rischio di *dislocation* diventa la conseguenza di una scelta deliberata che viene ancora più stigmatizzata, stabilendo un ulteriore ostacolo al riconoscimento di una violazione dell'art. 8. In sostanza, la consapevolezza della precarietà rende irrilevanti le circostanze individuali della partner *insider*: quanto la vita personale della donna fosse radicata in Europa, il suo status di cittadina, i suoi interessi, vincoli familiari, sociali, lavorativi nello Stato contraente. Il rimprovero verso le famiglie miste nate in una situazione irregolare si unisce al sospetto circa la genuinità dei vincoli formati nel Paese contraente. In diverse occasioni, le autorità insinuano che la coppia abbia scelto di sposarsi e di avere figli seppur consapevoli della propria permanenza precaria proprio come strategia per forzare lo Stato alla regolarizzazione²⁸.

La scelta casa/famiglia non è dunque irragionevole, il trasferimento si pone come scelta necessaria, sia perché la donna si è assunta il rischio di un legame da principio "sospetto", "irregolare" sia perché il suo ruolo di madre e moglie le impone il sacrificio rispetto al bene dei figli e della famiglia.

La decisione della madre è quasi prestabilita, anche quando i rapporti tra i genitori non appaiono chiari, come in *Useinov* e dunque il trasferimento sarebbe apertamente irragionevole.

Le ragioni dell'immigrazione dunque prevalgono sulle prerogative della partner interna (cittadina o residente). Per esempio, nel caso *Darren Omoregie*²⁹, la Corte non si sofferma realmente sugli "ostacoli insormontabili" al trasferimento, e dunque non men-

²⁸ In questo senso va letto il diverso trattamento dei casi di ricongiungimento (vincolo preesistente) rispetto a quelli di regolarizzazione (vincolo formatosi in loco) sia la dottrina sul *fait accompli*, ovvero il giudizio negativo che investe le famiglie che hanno deciso di stare insieme pur sapendo che uno dei due non era regolarmente residente.

²⁹ Corte EDU *Darren Omoregie e altri c. Norvegia*, No. 265/07, 31 luglio 2008.

zione né la cittadinanza norvegese della madre Elisabeth e della figlia Selma né i loro rispettivi interessi, le radici sociali, affettive e lavorative stabilite in Norvegia. Nella ricostruzione del fatto e nel bilanciamento tra interessi, Elisabeth e Selma non emergono dallo ‘sfondo generico’ dei loro rispettivi ruoli stereotipati di madre e figlia.

In questo senso, gli stereotipi rivelano la stratificazione tanto sessuale quanto etnica della cittadinanza. Benché formalmente uguali, i cittadini per nascita e i cittadini divenuti tali in un secondo momento, per la maggioranza di etnia non-europea, non sono giudicati come membri effettivi della comunità o sufficientemente integrati. Specie se hanno mantenuto vincoli con il paese d’origine, o hanno contratto matrimoni con connazionali. A prescindere dal riconoscimento formale della cittadinanza, le familiari di origine straniera che vivono stabilmente e hanno messo radici in uno Stato contraente sono stereotipate come ‘eticamente estranee’, mai totalmente parte della comunità. Nel caso *Antwi*³⁰, per esempio, la moglie del ricorrente, Vivian Osei, cittadina norvegese di origini ghanesi, viveva e lavorava in Norvegia da più di quindici anni, lì si era ricongiunta con il padre e tre parenti. In casa dei coniugi Antwi-Osei si parlava norvegese, e Nadia, la figlia della coppia, era nata in Norvegia e da sempre frequentava la scuola e svolgeva attività extracurricolari nel Paese europeo. Sebbene tanto gli interessi di Vivian come di Nadia suggeriscano un radicamento profondo in Norvegia, la Corte dà per scontato che l’origine etnica della coppia renda l’emigrazione possibile e punta a confermare che entrambi i coniugi hanno legami ancora forti col Ghana (poiché hanno deciso di sposarsi lì e parlano la lingua)³¹. La supposta identità etnica stereotipata dei coniugi rimuove l’indagine circa i vincoli effettivi di Vivian e Nadia con la Norvegia, Paese in cui vivono stabilmente e di cui hanno acquisito la cittadinanza, rispetto ai legami deboli col Paese d’origine, e dunque gli ostacoli che si frappongono al trasferimento. La figlia Nadia, per esempio, non conosceva che qualche parola della lingua materna e non aveva alcun legame col Ghana. Lo stereotipo sull’identità etnica prevale sull’effettiva constatazione degli interessi e legami individuali. In quanto cittadine, Vivian e Nadia

³⁰ Corte EDU *Antwi e altri c. Norvegia*, no. 26940/10, 14 febbraio 2012.

³¹ La tendenza degli stranieri residenti in Europa a sposarsi con connazionali viene spesso letta come indice di scarsa volontà di integrazione. In base a questo assunto, il governo danese aveva varato le disposizioni sulla cittadinanza che hanno portato al caso Corte EDU (GC) *Biao c. Danimarca*, no. 38590/10, 24 maggio 2016 (La Spina 2020).

potevano opporre un diritto a stabilire la loro vita familiare (come madre e figlia) in Norvegia, quale motivo forte in favore della regolarizzazione del marito, ma questo elemento non viene menzionato.

In un caso più recente, *Jeunesse c Paesi Bassi*³², entrambi i coniugi sono originari del Suriname, dunque l'origine etnica comune suggerirebbe la possibilità che l'intero nucleo familiare si trasferisca nel Paese d'origine. Eppure la Corte fa riferimento esplicito alla cittadinanza del marito *insider* e dei figli, circostanza che dà loro diritto di godere della vita familiare (padre-figli) nei Paesi Bassi³³. Un'eventuale scelta imposta al marito tra rimanere nei Paesi Bassi o emigrare con la propria famiglia sarebbe ingiusta in ragione della cittadinanza acquisita e le aspettative di quest'ultimo e dei figli. È significativo che in questo caso la ricorrente sia una donna *caregiver* e il coniuge *insider* sia un uomo, mentre nel caso *Antwi* i ruoli erano invertiti. Le ragioni che hanno portato la Corte a regolarizzare Jeunesse potrebbero essere dovute alle circostanze particolari del caso³⁴, ma a separare *Jeunesse* da *Antwi* c'è anche il ruolo materno delle donne coinvolte. Mentre a una madre *insider* si può chiedere il sacrificio dei propri interessi personali, poiché il ruolo materno lo richiede, a un padre *insider* gli stereotipi di genere non richiedono un tale coinvolgimento nella cura della prole da poter giustificare l'ingiusta scelta tra interessi personali (nel Paese contraente) e famiglia (trasferimento nel Paese d'origine).

2.3. Compiti di cura: opportunità od ostacolo al godimento della vita familiare in Europa?

Sul ruolo di cura, le pronunce confermano l'importanza della figura materna, a prescindere dall'effettivo coinvolgimento nell'accudimento, mentre il ruolo paterno rimane spesso secondario, anche qualora sia il padre a occuparsi di fatto dei figli.

³² Corte EDU *Jeunesse c. Paesi Bassi*, 3 ottobre 2014.

³³ *Ibid.* par. 115, *contra*, v. *Omoregie e Antwi*.

³⁴ L'irregolarità era dovuta a causa estranea a Jeunesse (l'intervenuta indipendenza del Suriname), inoltre, lo Stato aveva tollerato la sua presenza irregolare per ben sedici anni senza prendere misure. Tale inerzia spostava il bilanciamento in favore della ricorrente.

I compiti di cura possono valere a spostare il bilanciamento in favore della ricorrente che chieda di regolarizzare il proprio soggiorno, ma non sempre il ruolo di cura svolto dal padre assume la stessa rilevanza.

In *Useinov* (2006) e *Antwi* (2012), per esempio, il ricorrente espulso è il genitore che si occupa in via prevalente dell'accudimento dei figli, mentre le madri rivestono il ruolo di lavoratrici full-time (*breadwinner*). Benchè il *best interest* del minore suggerirebbe di preservare una situazione favorevole al minore, riconoscendo la residenza al padre che lo accudisce, il ruolo di cura paterno non assume rilievo decisivo. Nell'ottica dello stereotipo, infatti, la cura non compete al padre, ma è compito delle madri, a cui è richiesta una specifica dedizione.

Nel caso *Antwi*, per esempio la madre lavora a tempo pieno ed è il padre ad occuparsi della figlia, ma la Corte ritiene comunque che in caso di espulsione del padre, la madre sarebbe perfettamente in grado di occuparsi della figlia in autonomia. La valutazione è astratta e stereotipata, non fa riferimento alla concreta possibilità della donna di conciliare lavoro e cura in assenza del supporto del marito. Sullo sfondo di questa decisione, si vede la tensione creata dallo stereotipo di genere tra lavoro e cura: si presume sempre che le madri assumano il compito di accudire i figli, rinunciando anche al lavoro, poiché la cura è competenza femminile, mentre il lavoro salariato è competenza dell'uomo che deve provvedere economicamente al sostentamento della famiglia. Se in questi casi, il ruolo di cura materno funziona come fattore di giustificazione dell'emigrazione forzata delle madri, obliterandone gli interessi personali, può anche avere l'effetto opposto nel caso di madri migranti soggette a un provvedimento di espulsione.

In quest'ultimo caso, il ruolo di cura materno può spostare il bilanciamento in favore della migrante espulsa – e dunque determinarne la regolarizzazione da parte dello Stato – sia quando effettivamente si prende cura dei figli (*Jeunesse*), sia quando il suo coinvolgimento nella cura è minore³⁵.

³⁵ Tanto in *Nunez c. Norvegia* (no. 55597/09, 28 giugno 2011) come in *Rodrigues da Silva* (cit.), le ricorrenti erano separate dai compagni e non avevano l'affidamento delle figlie, pertanto la loro eventuale espulsione avrebbe spezzato irrimediabilmente il legame con le figlie. Questo elemento 'eccezionale' ha determinato la necessità di regolarizzarle. Lo stesso è valso in un caso che coinvolgeva un padre separato: Corte EDU *Udeh c. Svizzera*, no. 12020/09, 16 aprile 2013.

Il più recente caso *Jeunesse* (2016), benché conclusosi con una violazione dell'art. 8, riconferma alcuni degli stereotipi esaminati sopra. La ricorrente era una donna originaria del Suriname e sposata con un connazionale. Pur avendo la cittadinanza olandese dalla nascita, la signora Jeunesse l'aveva persa a seguito della dichiarazione d'indipendenza del Suriname, trovandosi dunque in una situazione irregolare. Sotto il profilo fattuale, non vi sono differenze di rilievo rispetto ai casi precedenti: vi è una violazione delle norme sull'immigrazione, e la consapevolezza dello status precario, ragioni solitamente preponderanti nel bilanciamento. Tuttavia, la Corte rilevava l'esistenza di circostanze particolari: la situazione irregolare non era imputabile alla ricorrente, vi è poi un riferimento espresso alla cittadinanza dei familiari e al *best interest* dei minori. Quest'ultimo in particolare è interpretato nel senso di preservare la loro situazione di vita nei Paesi Bassi, dove ricevono le cure e l'accudimento della madre, mentre il padre lavora a tempo pieno per provvedere al sostentamento della famiglia³⁶.

L'espresso riferimento al ruolo di cura di Jeunesse e al fatto che il marito lavori a tempo pieno, è significativo se letto in relazione al caso *Antwi*, una situazione simile ma a ruoli invertiti. Il lavoro di cura di Jeunesse qui è valorizzato poiché 'servente' rispetto agli interessi e bisogni dei familiari *insiders*, cui è riconosciuta la legittima pretesa di proseguire la propria vita nei Paesi Bassi. Ma se l'*insider* è una donna, per giunta etnicamente altra, come in *Antwi*, i suoi diritti in quanto cittadina di uno Stato contraente non contano altrettanto da spostare il bilanciamento in favore della regolarizzazione del compagno *childcarer*.

In definitiva, benché il caso *Jeunesse* si risolva a favore della ricorrente, sembra confermare una disparità di trattamento tra padri e madri migranti e i/le loro partner *insiders*, in base alla divisione dei ruoli di cura e lavoro, almeno con riguardo all'ambito degli obblighi positivi³⁷.

³⁶ Viene, inoltre, sottolineato che i figli avevano instaurato profondi legami nei Paesi Bassi e non avevano alcun vincolo diretto con il Suriname ove non si erano mai recati (par. 119). Sull'interpretazione ondovaga del *best interest* del minore, rimando a Leloup (2019).

³⁷ Si vedano Corte EDU *Zakayev and Safanova c. Russia*, no 11870/03, 11 febbraio 2010 (par. 45), e Corte EDU *M.P.E.V. c. Svizzera*, no 3910/13, 8 Luglio 2014, due casi in cui la Corte si riferisce alla circostanza che il padre è *childcarer* e conclude per la necessità di preservare il rapporto padre-figlio nel paese contraente. Entrambi appartengono alla giurisprudenza *Boultif-Uner* sugli obblighi negativi, in cui il *best interest* del minore è un criterio esplicito del bilanciamento. Un'analisi complessiva, dunque,

3. Alcune considerazioni *ex post* sulla funzione degli stereotipi alla luce dei casi analizzati

La letteratura giuridica, mutuando spesso gli studi di stampo psicologico, si è divisa tra due approcci allo stereotipo, un approccio “psicologico” più prettamente negativo, che vede nello stereotipo una tendenza pregiudizievole che si manifesta nel ragionamento degli operatori e operatrici del diritto a più livelli, in forma consapevole e non (*implicit bias*)³⁸. Dall’altro, ha accolto un approccio cognitivo-neutro volto a riscattare lo stereotipo da una assoluta demonizzazione per valutarne l’effettiva dannosità su base casistica³⁹. In questo campo, si è sviluppata la distinzione tra stereotipi descrittivi e prescrittivi, ben visibile nella definizione canonica degli stereotipi come “generalizzazioni sui tratti e le caratteristiche che i membri di un determinato gruppo sociale *hanno o devono avere* e i ruoli che *adottano o devono adottare*” (corsivo mio) (Cook e Cusack 2010). I primi si avvicinerebbero alle generalizzazioni comuni, suscettibili di un esame empirico circa la loro corrispondenza alla realtà⁴⁰. Gli stereotipi prescrittivi, invece, non si presterebbero a un tale controllo in quanto strumenti normativi, la cui funzione non è neutra rispetto alla realtà, ma mira a trasformarla, orientando il comportamento e generando aspettative. Questi ultimi potrebbero ostacolare la libertà individuale, appiattendola sulle etero-designazioni imposte dallo stereotipo⁴¹.

Benché significativa, la distinzione descrittivo/prescrittivo non pare particolarmente utile per l’analisi condotta in questo contributo. Ciò che emerge, invece, è la funzione che svolgono gli stereotipi nel bilanciamento tra fattori. Nonostante non vengano mai

potrebbe rivelare un’evoluzione nel senso di una maggiore considerazione del ruolo paterno anche nella giurisprudenza sulla migrazione familiare. Conferme o smentite dipenderanno dagli sviluppi di pronunce future.

³⁸ Ricorrente è l’invito ai giudici a decidere in base ai fatti e al diritto, invece che a stereotipi, miti e pregiudizi, benché poi, fatti e realtà siano meno oggettivi di quanto implicato da tale esortazione, ma implichino un passaggio interpretativo.

³⁹ In base a questa lettura, gli stereotipi svolgerebbero funzioni necessarie, come semplificare informazioni complesse e massimizzare la prevedibilità, assegnare differenze tra classi o gruppi e costruire identità individuali e soggettive (Holtmaat e Naber 2011, 61).

⁴⁰ Sul punto si è discusso della possibilità di valutare la corrispondenza dello stereotipo descrittivo tanto sul piano generale (di gruppo) quanto individuale (Arena 2018). Su stereotipi e generalizzazioni si rinvia a Schauer (2006).

⁴¹ Eccezion fatta per quegli stereotipi prescrittivi che contribuiscono alla costruzione delle identità individuali e collettive, secondo Appiah (2000) e Arena (2016 e 2019), tra gli altri.

nominati esplicitamente, si possono intravedere sullo sfondo come parametri/narrazioni che giustificano la rilevanza o meno di determinati fattori e dunque di una certa interpretazione delle vicende sottoposte a giudizio. Interpretazione che si risolve nel rafforzamento degli assetti di potere in gioco, in particolare dell'intersezione tra genere e politiche anti-migratorie. Gli stereotipi giustificano la discriminazione delle famiglie migranti, soprattutto delle madri *single* e delle cittadine o residenti che stabiliscono vincoli affettivi con un migrante irregolare, rimarcando lo scarto tra cittadini per nascita e cittadini di diversa etnia, così come le gerarchie di genere che attraversano la cittadinanza e i rapporti familiari.

Questo effetto non è fortuito, ma deriva dalla genesi degli stereotipi come prodotti, "cause e conseguenze" della diguguaglianza sistemica/strutturale/complessa, che trova la sua radice nei sistemi di oppressione e nelle gerarchie sociali che questi alimentano.

Gli stereotipi sono uno dei molteplici meccanismi con cui operano i sistemi di oppressione, in questo caso, il razzismo e l'oppressione patriarcale che pervadono le politiche migratorie e le norme sulla nazionalità. In quanto tali, non hanno funzione 'neutra' ma sempre orientata alla riproduzione e perpetuazione di queste divisioni sociali.

Anche nel contesto migratorio, gli stereotipi sulla famiglia si presentano in coppie binarie di elementi o ruoli statici e omogenei e gerarchicamente organizzati. Lo stereotipo della "buona/cattiva madre" rispecchia le aspettative di dedizione totale – fisica ed affettiva – all'accudimento dei figli, l'abnegazione e il sacrificio che si richiedono alla donna in virtù del "legame speciale" con i figli e della sua posizione subordinata nei rapporti familiari. Spesso risulta difficile nominare uno stereotipo con una formula esatta e sintetica: quando ci riferiamo allo stereotipo materno, per esempio, invociamo indirettamente dei veri e propri nuclei narrativi, delle costellazioni di norme che riguardano tanto la rappresentazione della donna nel privato come nel pubblico, e che insieme costruiscono un'immagine complessa della collocazione delle donne nella gerarchia sociale.

Gli stereotipi di genere associano maschile e femminile a coppie binarie come razionalità/emotività, produzione/riproduzione, sancendo l'esclusione/segregazione delle donne nello spazio pubblico e nel lavoro salariato. La madre lavoratrice, per esempio, è

eccezione alla norma veicolata dallo stereotipo⁴², espressione di egoismo e rifiuto della vocazione primaria di accudimento.

A queste immagini si aggiungono gli stereotipi sulla migrazione, costruiti sulla dicotomia tra Occidente/Oriente (e Nord/Sud) che rappresentano la tensione statica tra progresso, civilizzazione e diritti umani da un lato e barbarie, tradizione, conservazione dall'altro. Il presunto attaccamento delle famiglie migranti ai vincoli familiari e al modello tradizionale di famiglia, giustifica l'imposizione del criterio del trasferimento *altrove*, rimuovendo l'indagine effettiva sui vincoli stabiliti nel Paese contraente, il riconoscimento della cittadinanza, ovvero tutte le circostanze individuali. Lo straniero rimane 'altro' a prescindere dalla cittadinanza acquisita, sempre intimamente legato alle proprie origini e portatore di una cultura contraria ai principi democratici, all'integrazione e all'ordine pubblico.

Nel caso delle madri single e delle *insiders*, la scelta di migrare o di creare una famiglia con un migrante le pone sistematicamente fuori dalla norma della maternità e della cittadinanza piena. Il fattore migrazione dunque riattiva e rafforza quelle dinamiche di esclusione, inferiorizzazione legate ai ruoli di genere, disattivando le prerogative legate alla cittadinanza⁴³. Questo processo di mutuo rafforzamento tra migrazione e stereotipi di genere sta alla base e giustifica la regola discriminatoria "altrove, ma non qui" e la scelta forzata imposta alle famiglie migranti fra emigrazione forzata o rottura della vita familiare. Se entrambe appaiono ragionevoli e non ingiuste interferenze nel diritto sancito dall'art. 8, è perché gli stereotipi forniscono un orizzonte di giustificazione al sacrificio dei diritti delle e dei migranti. Inoltre, l'applicazione di generalizzazioni stereotipate impedisce un'analisi effettiva degli interessi, legami e circostanze individuali specifiche delle madri migranti e *insiders*. Applicando gli stereotipi sulla divisione dei ruoli e l'immagine statica dell'identità etnica 'diversa', non c'è bisogno di sondare il caso con-

⁴² Tutti i comportamenti che negano la norma stereotipata del materno e del femminile sono costitutivamente devianti: le professioniste sono 'aggressive', le vittime di stupro sono 'scaltre, manipolatrici', le vittime di violenza domestica sono 'provocatrici'. Tanto nell'esercizio dei propri diritti e libertà, come nella reazione a soprusi, la razionalità al femminile è indicibile, perciò sempre tradotta in eccesso (isteria, aggressività, manipolazione).

⁴³ È utile il riferimento al contratto sessuale (Pateman 1988) o al concetto di *gendered citizenship* (Askola 2012).

creto, perché non si dà alcuna scelta reale, gli stereotipi conducono a una conclusione pre-stabilita.

In questo senso, è visibile quell'effetto di serializzazione dello stereotipo che appiattisce la soggettività individuale, diluendola nella serie amorfa, nella generalizzazione, per cui i tratti individuali non emergono dallo sfondo dei ruoli generici (la madre, la moglie, il migrante)⁴⁴. La maggior preoccupazione che solleva lo stereotipo, specie lo stereotipo *giudiziale*⁴⁵, sul piano giuridico e della tutela dei diritti individuali, è proprio la rimozione delle caratteristiche individuali, che si traduce spesso nell'invisibilità, la scarsa partecipazione ai processi decisionali, la mancata indagine o omissione sui fatti e le circostanze individuali rilevanti⁴⁶. Benché la serializzazione comprima la soggettività in base a una supposta appartenenza a un gruppo, la dimensione grupppale e dunque discriminatoria/oppressiva dello stereotipo rimane spesso scarsamente affrontata. Specie nel giudizio sui diritti umani, i profili discriminatori che attengono alla dimensione di gruppo (art. 14) vengono scarsamente affrontati.

4. Osservazioni conclusive e intersezionali

Nell'analisi proposta, si è cercato di far emergere quelle narrazioni stereotipate che stanno alla base di standard discriminatori come il principio "altrove, ma non qui", che costringe le famiglie migranti e transnazionali all'impossibile scelta tra rimanere nel Paese dove si sono stabiliti interessi personali, sociali ed economici, e acquisito prerogative di cittadini e un ritorno al Paese d'origine per mantenere i propri legami familiari.

⁴⁴ Sul concetto di serializzazione, si rinvia a Morondo Taramundi (2015) e Young (1994), si consenta inoltre il rimando a Ghidoni, E. e Morondo Taramundi, D. (in corso di pubblicazione), El papel de los estereotipos en las formas de la desigualdad compleja: algunos apuntes desde la teoría feminista del derecho antidiscriminatorio, en *Discusiones*.

⁴⁵ Il concetto abbraccia sia l'uso diretto da parte della Corte EDU di argomenti stereotipati a supporto dei suoi argomenti, sia la tolleranza di tali argomenti quando vengono utilizzati dai tribunali domestici, dalle autorità amministrative, gli organi di polizia, i servizi sociali e i periti. La Corte EDU si rende spesso complice della perpetuazione di tali narrative, poiché se non le smaschera e le rigetta esplicitamente, ne sancisce la legittimità giuridica.

⁴⁶ Cook e Cusack segnalano infatti che lo stereotipo è problematico giuridicamente proprio perché oscura l'individuo, sostituendone le specificità con una serie di tratti e ruoli assegnati al gruppo di appartenenza, operando dunque una categorizzazione ingiusta (Cook e Cusack 2010).

Gli stereotipi giustificano l'imposizione di questa scelta impossibile alle famiglie migranti, presentando il sacrificio come scelta necessaria e ragionevole. Non solo per le aspettative di genere imposte alle madri e rafforzate da un presunto attaccamento culturale ai valori tradizionali, ma anche perché il fattore immigrazione annulla le prerogative legate alla cittadinanza o residenza stabile degli *insiders* (madri e figli). Il discorso giuridico riconduce il rischio di smembramento della famiglia a una scelta individuale (di migrare o di formare dei vincoli affettivi con un migrante irregolare), prospettando il trasferimento "altrove" come l'opzione privilegiata per preservare l'unità familiare. Dietro la retorica della scelta individuale, si nasconde la complicità delle politiche migratorie nel creare le barriere d'accesso alla cittadinanza piena e alla cosiddetta integrazione delle famiglie migranti nel tessuto sociale.

Anche le gerarchie di genere giocano un ruolo chiave: ai cittadini maschi non si può imporre alcun sacrificio tra la famiglia e gli interessi personali, mentre per le madri, il sacrificio è giustificato sempre dal loro ruolo di cura, dedizione e asservimento al bene superiore della famiglia, e da una cittadinanza 'a metà'.

Questi presupposti hanno una traduzione visibile nei procedimenti analizzati: gli interessi e le prerogative delle *insiders*, infatti, spesso non emergono o non sovvertono le logiche dell'immigrazione. In questo senso, gli stereotipi operano come meccanismi di selezione nella ricostruzione del fatto (par. 2.1.) e nel bilanciamento tra fattori, escludendo la cittadinanza e le circostanze individuali dell'*insider* come irrilevanti.

Nell'esame dei casi sono emersi i risvolti *interni* ed *esterni* dell'interazione tra genere e migrazione, nei loro precipitati stereotipati. Sul versante *interno*, infatti, le politiche anti-migranti riaffermano la stratificazione di genere della cittadinanza, ovvero lo *status* di cittadine secondarie riconosciuto alle donne in generale e come conseguenza dei loro legami affettivi e familiari con persone migranti, intesi come sorta di tradimento del progetto di unità nazionale-culturale. Sul versante *esterno*, invece, gli stereotipi di genere diventano strumenti di controllo e selezione dei migranti sulla linea di confine, stabilendo quale migrazione è ammessa o tollerata (perché meno minacciosa per il mercato interno e gli interessi dello Stato) o addirittura utile e 'servente', come il lavoro di cura di una madre migrante in relazione ai diritti e interessi di chi vive nel territorio europeo una cittadinanza piena, generalmente il marito e i figli.

Queste dinamiche complesse d'interazione e reciproco rafforzamento confermano i contributi chiave della teoria intersezionale, in particolare della sua versione strutturale, attenta ai processi sistemici di creazione del genere e della migrazione.

Sottoponendo gli stereotipi stessi a uno sguardo intersezionale, si percepisce come questi in realtà non abbiano natura unidimensionale. Negli stereotipi di genere, il genere (o meglio il patriarcato inteso come sistema o regime) non esaurisce il contenuto delle rappresentazioni stereotipate. A definire il binomio “buona/cattiva madre”, per esempio, concorrono le divisioni sociali dettate dalla razializzazione e dallo *status* migrante, l'orientamento sessuale, le condizioni socio-economiche, la disabilità e lo status familiare. Viceversa, le narrazioni sulla “buona/cattiva migrazione” sono determinate dagli assi di genere e dalle condizioni socio-economiche e culturali etc. Perciò gli stereotipi hanno natura costitutivamente complessa o intersezionale. Questa complessità originaria spiega perché tanto gli stereotipi di genere rafforzano le frontiere migratorie, quanto queste ultime rafforzano i disequilibri di potere tra i sessi. Ciò appare evidente non solo nel diritto positivo, nelle norme sul ricongiungimento e sulla nazionalità, dove ritornano i fattori socio-economici (attraverso requisiti di reddito, integrazione), ma anche nella prassi giurisprudenziale, come nel caso del principio “altrove, ma non qui”.

L'analisi dell'interazione tra genere e migrazione rivela le tensioni e contraddizioni del discorso giuridico sui diritti umani che, da un lato (sul versante *interno*), promuove formalmente l'uguaglianza di genere e il rifiuto del razzismo, in conformità alla narrativa che vuole l'Occidente culturalmente avanzato, progressista e baluardo dei diritti umani. Dall'altro lato, lo stesso discorso giuridico recupera il nucleo normativo degli stereotipi quale valido parametro di giudizio delle famiglie migranti, per tracciare distinzioni tra chi merita di restare e chi deve stabilirsi altrove.

Questo doppio binario mina alla radice il significato dei diritti e delle libertà stabiliti dalla Convenzione, svuotando di senso il principio di uguaglianza e non discriminazione.

Ancora una volta, l'intersezionalità si rivela essere un utile strumento di analisi delle dinamiche di rafforzamento mutuo dei sistemi di oppressione, anche quando questi operano attraverso il meccanismo della stereotipazione. In aggiunta a questo contributo analitico, l'approccio intersezionale mostra anche la necessità che il diritto e chi opera con

esso si adottino gli strumenti concettuali e interpretativi necessari ad affrontare queste dinamiche complesse.

Riferimenti bibliografici

- Ackers, L. (2004), Citizenship, Migration and the Valuation of Care in the European Union, in *Journal of Ethnic and Migration Studies*, vol. 30, n. 2, pp. 373-396.
- Añón Roig, M.J. (2020), Transformations in anti-discrimination law: progress against subordination, in *Revus*, 40, pp. 1-17.
- Askola, H. (2012), Tale of Two Citizenships? Citizenship, Migration and Care in the European Union, in *Social & Legal Studies*, vol. 21, n. 3, pp. 341-356.
- Barrère, M.Á. e Morondo Taramundi, D. (2011), Subordiscriminación y discriminación interseccional: elementos para una teoría del derecho antidiscriminatorio, in *Anales de La Cátedra Francisco Suárez*, n. 45, pp. 15-42.
- Bello, B.G. (2020), *Intersezionalità. Teorie e pratiche tra diritto e società*, Milano, FrancoAngeli.
- Brems, E. e Timmer, A. (2016), *Stereotypes and human rights law*, Cambridge (UK), Intersentia.
- Clérico, L. (2018), Hacia un análisis integral de estereotipos: desafiando la garantía estándar de imparcialidad, in *Revista Derecho Del Estado*, n. 41(May), pp. 67-96.
- Cook, R.J. e Cusack, S. (2010), *Gender stereotyping: Transnational Legal Perspectives*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press.
- Crenshaw, K. (1991), Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color, in *Stanford Law Review*, 43, pp. 1241-1299.
- Dembour, M.-B. (2015), *When Humans Become Migrants. Study of the European Court of Human Rights with an Inter-American Counterpoint*, Oxford, Oxford University Press.
- Ghidoni, E. e Morondo Taramundi, D. (in corso di pubblicazione), El papel de los estereotipos en las formas de la desigualdad compleja: algunos apuntes desde la teoría feminista del derecho antidiscriminatorio, in *Discusiones*.

- Holtmaat, R. e Naber, J. (2011), *Women's Human Rights and Culture. From Deadlock to Dialogue*, Cambridge (UK), Intersentia.
- Klaassen, M. (2019), Between facts and norms: Testing compliance with Article 8 ECHR in immigration cases, in *Netherlands Quarterly of Human Rights*, vol. 37, n. 2, pp. 157-177.
- La Spina, E. (2020), "A vueltas con la interseccionalidad en casos de discriminación por motivos de origen nacional y estereotipos racistas: especial referencia al caso Biao c. Dinamarca", in Morondo, D., De la Cruz, C. e La Spina, E. (a cura di), *Desigualdades complejas e interseccionalidad. Una revisión crítica*, Madrid, Dykinson, pp. 141-164.
- La Spina, E. (2019), "Good/bad" migrant families and their integration in the European Union, in *Migraciones Internacionales*, vol. 10, n. 36.
- Leloup, M. (2019), The principle of the best interests of the child in the expulsion case law of the European Court of Human Rights: Procedural rationality as a remedy for inconsistency, in *Netherlands Quarterly of Human Rights*², vol. 37, n. 1, pp. 50-68.
- Lutz, H. (2010), Gender in the Migratory Process, in *Journal of Ethnic and Migration Studies*, vol. 36, n. 10, pp. 1647-1663.
- Morondo Taramundi, D. (2016), "La interseccionalidad entre teoría del sujeto y perspectiva de análisis: algunos apuntes desde la teoría del derecho antidiscriminatorio", in La Barbera, M. e Cruells Lopez, M. (a cura di), *Igualdad de genero y no discriminacion en España: evolucion, problemas y perspectivas*, Madrid, Marcial Pons, pp. 481-500.
- Morondo Taramundi, D. (2015), Una Sonda en el Post-Patriarcado: El Debate sobre Emancipación y Libertá Femminile en el Feminismo Italo-Español, in *Gênero & Direito*, 2, pp. 14-34.
- Morris, L. (2002), *Managing Migration: civic stratification and migrants' rights*, London, Routledge.
- Mullally, S. (2014), "Migration, Gender, and the Limits of Rights", in Rubio-Marín, R. (a cura di), *Human Rights and Immigration*, Oxford, Oxford University Press, pp. 145-176.
- Pateman, C. (1988), *The Sexual Contract*, Cambridge, Polity Press.

- Schauer, F. (2006), *Profiles, probabilities, stereotypes*, Cambridge, Belknap Press.
- Spijkerboer, T. e Van Walsum, S. (2006), *Women and Immigration Law: New Variations on Classical Feminist Themes*, Manchester, Routledge-Cavendish.
- Staiano, F. (2017), *The Human Rights of Migrant Women in International and European Law*, The Hague, Eleven International Publishing e Torino, Giappichelli.
- Staiano, F. (2013), Good mothers, bad mothers: Transnational mothering in the European court of human rights' case law, in *European Journal of Migration and Law*, vol. 15, n. 2, pp. 155-182.
- Timmer, A. (2015), Judging Stereotypes : What the European Court of Human Rights Can Borrow from American and Canadian Equal Protection Law, in *The American Journal of Comparative Law*, 63, pp. 239-284.
- Timmer, A. (2011), Toward an anti-stereotyping approach for the European court of human rights, in *Human Rights Law Review*, vol. 11, n. 4, pp. 707-738.
- Young, I. (1994), Gender as Seriality: Thinking about Women as a Social Collective, in *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, vol. 19, n. 3, pp. 713-738.